



Francesca Picarella  
Notaro

ALLEGATO "A" all'atto Repertorio n.550 Raccolta  
n.381

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"Livia Dumontet - ONLUS"  
Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Livia Dumontet - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Napoli, alla Via Nevio n. 36 e può esercitare la propria attività in Italia ed all'estero.

L'Associazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all'estero.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4. 1) L'associazione si prefigge lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza, dell'istruzione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari, nella forma di attività previste dall'articolo 10 del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, così' come meglio indicato nel successivo punto 3 dell'art. 4.

2) Le attività svolte dall'Associazione, nei settori suddetti, ai fini dell'attuazione delle finalità di solidarietà sociale, sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali, familiari.

3. L'attività dell'Associazione, tesa a perseguire finalità di solidarietà ed utilità sociale sarà perseguita svolgendo le seguenti attività primarie:

- favorire e sviluppare nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate in aree a forte dispersione scolastica e marginalità sociale la cultura della lettura attraverso la fornitura di libri in modo del tutto gratuito;
- organizzare incontri tra gli studenti delle scuole sopra



indicate e scrittori per incrementare la propensione alla lettura e alla scrittura da parte di detti alunni

-- istituire borse di studio a favore di studenti o soggetti entrambi appartenenti a nuclei familiari a basso reddito e/o svantaggiati per consentire loro di continuare negli studi scolastici e intraprendere gli studi universitari, al fine di potenziare il loro curriculum scolastico e lavorativo;

-- aiutare gratuitamente sia gli alunni che hanno ricevuto dette borse di studi sia altri soggetti svantaggiati, indicati nell'art. 10 comma 2, lettera a) e b) dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, nel loro percorso di studi, sia scolastico sia universitario, fornendo loro assistenza nella preparazione post scolastica tramite doposcuola e per la preparazione di esami universitari, attività da affidare a docenti volontari delle scuole superiori e docenti volontari universitari cultori delle specifiche materie;

4. Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Enti Pubblici e soggetti privati. L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto opportuno ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;

c) Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle indicate dall'articolo 10 dal comma 1 del D.Lgs 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Posso  
loro.  
parte  
pubbl  
e acc  
Il r  
a ga  
parte  
ransi  
I so  
cipa  
(col  
vo c  
Art.  
glio  
A ta  
sigl  
pron  
tual  
Il c  
dei  
Art.  
-- p  
ed i  
-- e  
za d  
-- l  
tual  
-- l  
Art.  
to,  
e di  
tras  
Art.  
tari  
Le d  
al C  
L'es  
disp  
si r  
dann  
E' c  
ment  
zion  
tro  
annu  
L'es  
ranz  
al s  
cio

Possano essere socie altresì le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione, nonché gli enti pubblici e privati, anche senza personalità, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I soci si dividono in soci fondatori (quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e soci sostenitori (coloro che abbiano inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo con conseguente nomina).

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

A tal fine dovrà essere inoltrata apposita richiesta al Consiglio Direttivo, il quale entro 60 (sessanta) giorni dovrà pronunciarsi in merito deliberando l'accettazione o l'eventuale diniego motivato delle proposte di accettazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà curare l'aggiornamento del libro dei soci sostenitori.

Art. 8) I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed in genere alla vita associativa;
- esprimere il proprio voto in tutte le materie di competenza dell'organo assembleare, tra cui, in particolare:
- l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

E' considerato moroso l'associato che non provveda al versamento della quota entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione alla associazione, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio per le annualità successive.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta)



giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### Organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione, ove esistente. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

#### A) IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

-- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

B) IN SEDE STRAORDINARIA:

-- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

-- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

-- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.


Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci; saranno altresì pubblicizzate con l'esposizione, presso il domicilio dell'Associazione Livia Dumontet Onlus, in Via Nevio 36, 80122 Napoli, per giorni 5 (cinque) dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 6 (sei) anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo componente.



Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo i soci fondatori;

- il dott. Dario Colicchio;
- il dott. Roberto Colicchio;
- l'avv. Alessandro Ferri.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, salvo quanto in prosieguo previsto in relazione ai poteri attribuiti al Vice Presidente, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. E' data facoltà al Presidente di convocare i membri del Consiglio Direttivo con avviso anche via mail.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazio-

ne, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Dura in carica per 6 anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può avere la firma di rappresentanza.

Al Vice Presidente compete, in ogni caso, la rappresentanza nei confronti delle Banche per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti correnti dell'associazione.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per perdita della qualifica della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta ai fini della nomina del nuovo Consiglio, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

#### Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere

le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:  
-- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;  
-- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;  
-- contributi, erogazioni e lasciti ed eredità da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;  
-- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;  
-- dai proventi, se ne ricorrono le condizioni del 5 (cinque)x1000 (mille), art. 1, commi 1234-1237, della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art.  
dell  
glio  
trin  
lucr  
di ;  
sif  
salv

Art.  
Stat  
tive  
Napp  
PIRE  
DAB  
FRAI  
---  
La  
di  
usc

9



#### Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Napoli, ventiquattro luglio duemilaquindici.

FIRMATO:

DARIO COLICCHIO

FRANCESCA PICCIRELLA NOTAIO Sigillo.

-----  
La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di numero 4 fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Carrito, 31 luglio 2015

Francesca Piccirella

